

MODIFICHE AL TESTO UNICO ASSILT (in vigore dal 1° luglio 2023)

Il Consiglio di Amministrazione lo scorso 23 maggio, per semplificare la gestione delle fatture presentate dai soci prive del costo analitico delle prestazioni, ha definito una modifica normativa ratificata dall'Assemblea dei Rappresentanti il 22 giugno 2023 con data di inizio validità 1° luglio 2023 (data del documento fiscale).

Tali variazioni consentono la gestione della documentazione di spesa relativa le prestazioni specialistiche e gli accertamenti diagnostici, anche eseguiti nel corso di una visita medica specialistica, e le prestazioni sanitarie fatturate a “pacchetto” o “scontate” nel modo seguente:

- in assenza del dettaglio si applica un criterio di proporzionalità della spesa complessiva sostenuta dall'iscritto rispetto ai massimali previsti per ogni singola prestazione dal testo normativo e, comunque, in misura non superiore a quello che l'Associazione erogherebbe qualora il costo delle prestazioni fosse stato riportato in fattura in modo analitico.

Questo garantisce il riconoscimento di un contributo per ogni voce prevista dalla normativa anche se non è chiaramente indicato in fattura il relativo costo.

Il socio in ogni caso - entro 150 giorni dalla data di liquidazione - potrà chiedere la rettifica del contributo erogato presentando - come indicato all'articolo 71 (comma 2) - il dettaglio dei costi delle singole prestazioni.

Questa semplificazione normativa riguarda i seguenti articoli

- articolo 16 “*Documentazione sanitaria e fiscale*” (comma 4):
- articolo 29 “*Prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici*” (comma 6),
- articolo 34 “*Visite specialistiche*” (comma 3).

È stato, inoltre, introdotto all'articolo 44 “*Visite mediche specialistiche ulteriori*”, al cui titolo si aggiunge “*prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici ulteriori*” il nuovo comma 3 che precisa la modalità con la quale i soci possono richiedere alla Linea Sanitaria - in caso di dubbi diagnostici o importanti patologie - ulteriori prestazioni di diagnosi e cura oltre i limiti di quantità indicati nella tabella C dell'articolo 29.